



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. **283** del " 8 AGO 2018

Oggetto: Concessione demaniale per taglio piante in destra del fiume Brenta in comune di Piazzola sul Brenta (PD) fg. 22 mappale 97/p e fronti stante per una superficie complessiva di mq 1.000.
Pratica n. 2653C
Richiedente: Squizzato Sandro Elisio
R.D. 523/1904

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto alla Ditta Squizzato Sandro Elisio
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta in data 29/1/2018
Pareri:
Disciplinare rep n. 555 del 1/8/2018

IL DIRETTORE

DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI PADOVA

VISTA l'istanza in data 19/1/2018 acquisita al protocollo regionale al n. 34375 del 29/1/2018 con la quale la Ditta Squizzato Sandro Elisio ha chiesto il rilascio della concessione per taglio piante in destra del fiume Brenta in comune di Piazzola sul Brenta (PD) fg. 22 mappale 97/p e fronti stante per una superficie complessiva di mq 1.000;

ESAMINATA la documentazione prodotta;

VISTO il disciplinare in data 1/8/2018 n. 555 di rep., contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTI

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11;
- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523

DECRETA


1. di rilasciare alla Ditta Squizzato Sandro Elisio Codice Fiscale SQZSDR62M12B564H residente in Via John Kennedy n. 29 a Campo San Martino (PD), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la concessione per taglio piante in destra del fiume Brenta in comune di Piazzola sul Brenta (PD) fg. 22 mappale 97/p e fronti stante per una superficie complessiva di mq 1.000;
2. di accordare la concessione fino al 15/3/2020 subordinatamente al rispetto delle modalità stabilite nel disciplinare n. 555 di rep. del 1/8/2018, sottoscritto dalle parti contenente gli obblighi e le condizioni cui è

Mod. A - originale

vincolata la concessione stessa e previo versamento del canone annuo 2018 di € 24.81 (ventiquattro/81) così come determinato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 83, comma 4, della L.R. 13 aprile 2001, n. 11;

3. di dare atto che la concessione potrà essere revocata qualora a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata, con l'obbligo della riduzione in pristino stato del bene demaniale a cura e spese del concessionario;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.


- dott. ing. Fabio Galiazzo -





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



UO GENIO CIVILE DI PADOVA
Disciplinare di concessione

Con il presente atto, sottoscritto dalle parti in segno di accettazione di tutto il suo contenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – oggetto della concessione

La concessione, a favore del signor Squizzato Sandro Elisio Codice Fiscale SQZSDR62M12B564H residente in Via John Kennedy n. 29 a Campo San Martino (PD) ha per oggetto il taglio piante in destra del fiume Brenta in comune di Piazzola sul Brenta (PD) fg. 22 mappale 97/p e fronti stante per una superficie complessiva di mq 1.000.

ARTICOLO 2 – prescrizioni generali

La presente concessione viene rilasciata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati e pubblici. Sono altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento oggetto della presente concessione.

Il concessionario non può cedere a favore di terzi la presente concessione senza la prescritta autorizzazione di questa Amministrazione, sotto pena di immediata decadenza del titolo.

Il concessionario sarà altresì ritenuto responsabile di tutti i danni causati a terzi, privati e pubblici, in relazione all'uso della concessione.

L'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali danni ai luoghi in concessione causati da eventi naturali (es. piene, frane ecc.) , e non riconoscerà alcuna pretesa d'indennizzo.

ARTICOLO 3 – Obblighi del concessionario

Il concessionario si intende obbligato.

- 1) al rispetto delle prescrizioni di cui alla presa atto dichiarazione taglio, allegata al presente disciplinare;
- 2) a rispettare il ciclo vegetativo per le operazioni di taglio e potatura che dovranno essere eseguite nel periodo tra il 1° ottobre e il 15 marzo di ogni anno o secondo le indicazioni di questa Amministrazione.
- 3) a utilizzare l'area demaniale nel rispetto di quanto autorizzato;
- 4) a non realizzare su detta area alcuna opera, nemmeno a carattere precario, se non espressamente prevista dalla presente concessione;
- 5) a rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore, nonché quelli di futura emanazione, in materia di polizia Idraulica;
- 6) a mantenere, a sue spese e cura, in perfetto stato i beni demaniali oggetto della presente concessione;
- 7) a riparare tempestivamente, a sue cura e spese, qualunque danno eventualmente arrecato alle pertinenze idrauliche per effetto della presente concessione;
- 8) il concessionario dovrà garantire l'esecuzione di eventuali interventi di sistemazioni idraulica previste dall'Amministrazione;
- 9) ad apportare alle opere oggetto del presente disciplinare tutte quelle modifiche, che si riterranno necessarie per la stabilità delle opere idrauliche, e a prendere tutti i provvedimenti che dovessero, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, dimostrarsi indispensabili per la pubblica incolumità;
- 10) ad ottemperare scrupolosamente e tempestivamente nel corso della concessione a tutte le disposizioni in materia di polizia idraulica, impartite dall'Amministrazione concedente e dal personale da essa dipendente;

Ges

- 11) dovrà sempre essere garantito l'accesso alla fascia di rispetto idraulico ai tecnici ed ai mezzi operativi dell'Amministrazione concedente e/o ai soggetti incaricati/autorizzati dallo stesso; le eventuali interdizioni dovranno essere rimovibili, in qualsiasi momento, dal personale della stessa e/o da altro soggetto autorizzato;
- 12) in caso di futuri interventi di manutenzione del fiume o connessi con l'attività dell'Amministrazione concedente si rendesse necessario occupare, anche solo temporaneamente, il terreno oggetto di concessione, ciò sarà fatto senza preavviso se dettato dall'urgenza del caso, o con semplice comunicazione anche verbale dai tecnici dell'autorità idraulica preposta;
- 13) qualora per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fiume da parte del Genio Civile si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o spostare le opere in questione, ciò verrà fatto senza che il richiedente possa pretendere alcun risarcimento;
- 14) qualsiasi opera accessoria (esempio rampe, inghiaimento delle capezzagne esistenti etc.), connessa all'uso della concessione che modifichi parzialmente e limitatamente lo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione concedente se non già disciplinata dal presente provvedimento;
- 15) in caso di completamento delle operazioni di taglio prima della scadenza del provvedimento, il concessionario potrà presentare un'ulteriore dichiarazione di taglio nell'area data in concessione;
- 16) in caso di mancata esecuzione delle operazioni di taglio dovuta all'aumento dei livelli idrometrici del corso d'acqua o ad altri eventi calamitosi naturali, il concessionario provvederà alla segnalazione scritta con eventuale richiesta di proroga della concessione stessa;

ARTICOLO 4 – Durata della concessione

La concessione avrà la durata fino al 15/03/2020.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente concessione in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 90 (novanta), qualora a suo insindacabile giudizio essa risultasse di pregiudizio agli interessi pubblici, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere, salvo il rimborso dei canoni, eventualmente già corrisposti, in relazione al periodo di concessione non goduta.

ARTICOLO 5 – Canone di concessione

Il canone annuo di concessione è stabilito in € 24.81 (euro ventiquattro/81).

In caso di mancato pagamento anche di una sola annualità di canone si darà luogo alla decadenza della concessione.

Il concessionario si impegna ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione.

Il canone sarà dovuto nell'intera misura sopra determinata anche se il concessionario dovesse non utilizzare, in toto o in parte, l'area demaniale oggetto della presente concessione. L'eventuale riduzione del canone sarà determinata solo in conseguenza di specifiche disposizioni dell'Amministrazione concedente di riduzione dell'area concessa o di sospensione della concessione stessa.

Detto canone potrà essere rivisto sulla base di eventuali successive modifiche della legislazione vigente in materia. In tal caso si provvederà d'ufficio al calcolo del relativo conguaglio.

L'eventuale riscontro dell'utilizzo di un'area demaniale di dimensioni superiori rispetto a quanto concesso comporterà l'immediato pagamento del canone integrativo dovuto, nonché l'avvio del procedimento di revoca/regolarizzazione della concessione.

ARTICOLO 6 – Cauzione

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare, la Ditta concessionaria ha provveduto a prestare una cauzione di € 22.83 sulla concessione ex pratica n. 1496C.

Tale somma sarà restituita, ove nulla osti e su richiesta del concessionario, alla scadenza della concessione medesima.

ARTICOLO 7 – Richiami a disposizioni e regolamenti

La concessione s'intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi, Regolamenti vigenti o che verranno emanati in materia di Polizia Idraulica.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste nella L.R. 9 agosto 1988 n. 41, e di tutte le norme regolamentari, concernenti il buon regime delle acque pubbliche.

ARTICOLO 8 - Sanzioni

Il concessionario è responsabile del rispetto delle condizioni contenute nel presente disciplinare, anche nei confronti di coloro i quali siano stati autorizzati, dal concessionario stesso, ad utilizzare i beni demaniali e le opere in concessione.

L'inosservanza da parte del concessionario, o di eventuali altri utilizzatori, delle condizioni contenute nel presente disciplinare o anche di parte di esse, potrà costituire causa di revoca della concessione con incameramento della cauzione, ferme restando, comunque, le azioni di legge a tutela e difesa dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 9 - Spese

Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 10 - Controversie

Tutte le controversie relative alla presente concessione sono attribuite alla competenza del Tribunale delle Acque, ai sensi degli artt. 140 e seguenti del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile.

Si fa, altresì, rinvio alle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 7 settembre 2015 tra la Regione del Veneto, gli Uffici Territoriali del Governo, l'Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto) e l'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV), in quanto applicabile.

Il sottoscritto concessionario dichiara di accettare, senza riserve, tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel presente disciplinare, del quale ha preso piena conoscenza.

Letto, accettato e sottoscritto

Il Richiedente

Squizzato Sandro Elini

Per UO Genio Civile di Padova

Il Direttore

dott. ing. Fabio Galiazzo

F. Galiazzo

**Preso atto dichiarazione taglio e indicazioni per il taglio**

Allegata alla concessione rilasciata con decreto _____ del _____
Comune di Piazzola sul Brenta, località Penisola, terreno demaniale fg. 22, mappale 97/p e frontistante
Ditta: Squizzato Sandro

Vista la dichiarazione di taglio pervenuta il 3 aprile 2018, prot. n. 121949;

Vista la LR 52/78 art. 23;

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

Visto il Prontuario operativo per interventi di gestione forestale approvato con DGR n. 7 del 5 gennaio 2018;

Preso atto che nella dichiarazione di taglio è stato indicato l'intervento corrispondente alle schede n° 5 e n° 8;

Effettuato un sopralluogo da parte di personale tecnico di quest'Ufficio in data 5 aprile 2018;

Considerato che:

- nei terreni demaniali censiti in comune di Piazzola sul Brenta, al fg. 22, mappale 97, la porzione più settentrionale del mappale e l'area frontistante ospitano un robinieto misto con presenza di platani e aceri negundo e, specie a bordo acqua, pioppi e salici;
- le aree sono interne al SIC/ZPS "Grave e zone umide della Brenta";

si prende atto della dichiarazione di taglio su terreni demaniali in comune di Piazzola sul Brenta, al fg. 22, mappale 97/p e frontistante, per una superficie complessiva di 1.000 mq.

Modalità di taglio:

L'intervento dovrebbe limitare le specie alloctone invasive (robinia e acero negundo) e favorire l'insediamento delle specie autoctone (olmi e aceri campestri).

Verranno utilizzate le seguenti piante:

diámetro (cm)	Robinia	Salice	Pioppo
16-25	15		
26-35		10	1
oltre 35			1

per un totale di 6,4 mc.

È obbligatorio osservare i criteri e le raccomandazioni espressamente riportati sulle schede n. 5 e n. 8 del Prontuario Operativo (D.G.R. 7/2018) per gli interventi di gestione forestale a cui la presente tipologia di intervento fa riferimento.

Prescrizioni

L'utilizzazione del materiale legnoso sarà eseguita nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione del Veneto.

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa
Unità Organizzativa Forestale Ovest*

Contrà Mure S. Rocco, 51- 36100-Vicenza - Tel. 0444/337089 - Fax 0444/ 337097 e-mail: forestalevenetoovest@regione.veneto.it

PEC: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio F4PQES



Modalità di esecuzione

1. il taglio dovrà essere effettuato alla base del tronco, con sezione di taglio inclinata, senza scortecciamenti, slabbrature ed altri danni;
2. nell'utilizzazione sarà posta la massima attenzione a non danneggiare le piante rimaste in piedi e la rinnovazione presente;
3. la ramaglia dovrà essere trinciata o asportata;
4. la potatura, ai sensi dell'art. 9 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, deve essere fatta rasente al tronco e in maniera da non danneggiare la corteccia e nel periodo temporale dal 1 ottobre alla fine di marzo.
5. È vietato l'intervento di capitozzatura, ovvero l'eliminazione di porzione della chioma.
6. È vietata l'estirpazione delle ceppaie.

Periodo di intervento

1. le utilizzazioni dovranno essere eseguite entro i termini della stagione silvana (1 ottobre – 15 marzo). L'allestimento e lo sgombero del materiale tagliato – compresa la ramaglia e i residui dell'utilizzazione - dovranno avvenire contemporaneamente al taglio;
2. In presenza, nel cantiere forestale o entro una distanza di 100 metri dall'area utilizzata, di nidi o siti attivi di riproduzione delle specie animali sotto elencate (segnalate nel sito dall'all.B dell'all. B della DGR 786/2016), vanno sospese le utilizzazioni ed evitati disturbi nei periodi:
 - dal 1 marzo al 31 luglio: Specie di habitat forestali: Nibbio bruno (*Milvus migrans*); Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*). Specie di habitat palustri, lacustri e fluviali: Garzetta (*Egretta garzetta*); Nitticora (*Nycticorax nycticorax*); Martin pescatore (*Alcedo atthis*);
 - dal 1 giugno al 31 luglio: Bigia padovana (*Sylvia nisoria*).
 - dal 1 aprile al 31 luglio: Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*).

Modalità per l'allestimento del cantiere

L'accesso dovrà avvenire esclusivamente lungo le piste presenti.

Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- programmare ed effettuare l'intervento quando il terreno è in condizione di buona capacità portante (terreno tendenzialmente asciutto, terreno gelato) o altrimenti transitare esclusivamente sui tracciati esistenti.
- qualora il terreno presenti scarsa portanza, intrinseca o perché temporaneamente bagnato:
 - i carichi vanno ridotti o i lavori vanno sospesi.
 - la pressione dei pneumatici va controllata, a seconda del carico e della portanza del terreno, in modo da ridurre gli effetti della compattazione.
 - l'uso di semicingoli va privilegiato.
 - i residui delle utilizzazioni (ramaglia e cimiali) possono essere utilizzati sulle piste di transito per ridurre la pressione del suolo.
- è vietato abbandonare i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che vanno invece raccolti e avviati ad un corretto smaltimento.
- è vietato l'interramento o la riduzione del volume di invasi di pozze, lame, raccolte d'acqua, procedendo all'eventuale ripristino.
- è vietato il miglioramento boschivo o di pulizia del sottobosco nelle garzaie.
- è vietato il cambiamento dell'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate.
- è vietata la sottrazione di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e la variazione delle locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario.
- l'esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell'utilizzazione vanno eseguiti il più rapidamente possibile senza provocare danni alla vegetazione presente.
- concentrare i residui negli spazi liberi in modo da non ostacolare la rinnovazione. Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei, pozze, torbiere, zone umide, e le fasce di 20 metri dalle strade e piste.
- sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno.
- i tracciati di esbosco vanno messi a riposo successivamente alle utilizzazioni e devono essere previsti sistemi di allontanamento delle acque meteoriche e di riduzione del rischio di erosione, in modo da evitare che i tracciati diventino vie di ruscellamento superficiale.

**Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa
Unità Organizzativa Forestale Ovest**

Contrà Mure S. Rocco, 51- 36100-Vicenza - Tel. 0444/337089 - Fax 0444/ 337097 e-mail: forestalevenetoovest@regione.veneto.it

PEC: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio F4PQES



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Necromassa legnosa:

- Rilascio di 3-4 piante morte o marcescenti per ettaro, sia in piedi che a terra e rilascio di piante con presenza di fori prodotti dai picidi e di grosse dimensioni, di cui alcune con buon grado di isolamento e quindi di esposizione alla radiazione solare.
- Rilascio di individui arborei di pregio ad invecchiamento indefinito e di piante mature-stramature con chioma ampia (posatoi per specie migratorie, per rapaci e per tetraonidi);

Il dichiarante e/o esecutore provvederanno a verificare/accertare l'osservanza dei criteri e delle raccomandazioni sopra riportati e la presenza di habitat/specie che prevedono misure di conservazione (ai sensi della DGR DGR 2371 del 27.7.2006 e DGR 786 del 27.5.2016). A tal fine si deve far riferimento alla Cartografia degli Habitat e alla cartografia di distribuzione delle specie della Regione Veneto.

Le schede monografiche indicate nella dichiarazione di taglio e contenute nel Prontuario Operativo sono scaricabili al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/pianificazione-forestale>

Fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi.

Per quanto non esplicitamente espresso valgono le norme di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e al Prontuario Operativo approvato con D.G.R. n. 7 del 5.1.2018.

L'utilizzazione potrà essere effettuata nelle due prossime stagioni silvane: dal 1° ottobre 2018 al 15 marzo 2019; dal 1° ottobre 2019 al 15 marzo 2020.

Il Direttore
Unità Organizzativa Forestale Ovest
Dott. For. Damiano Tancon

Allegato: cartografia catastale delle aree su ortofoto AGEA

Referente:

dott.ssa Paola Virgilietti

P.O. Gestione Forestale Sostenibile, tutela della biodiversità, rete ecologica regionale

Tel. 049-8778212 Mail : paola.virgilietti@regione.veneto.it

Sede di Padova: tel. 049-8778200 – fax 049-8778227

Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa
Unità Organizzativa Forestale Ovest

Contrà Mura S. Rocco, 51- 36100-Vicenza - Tel. 0444/337089 - Fax 0444/ 337097 e-mail: forestalevenetoovest@regione.veneto.it

PEC: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio F4PQES